



STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "OPERAZIONE MATO GROSSO" - Organizzazione di volontariato

Art. 1 – Costituzione

- 1.1. - E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata OPERAZIONE MATO GROSSO ODV" non riconosciuta
Ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 117/2017. La qualificazione di "Organizzazione di volontariato" con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
- 1.2. - I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.
- 1.3. - La durata dell'organizzazione è illimitata.
- 1.4. - L'organizzazione ha sede in LEVATE (BG) C/o Oratorio p.zza Duca d'Aosta 2.
- 1.5. - Il Consiglio Direttivo, con la sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia.

Art. 2 -Scopi

- 2.1 - L'organizzazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settore
 - assistenza sociale e socio sanitaria;
 - beneficenza
 - tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzati nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art. 3.

Art. 3 -Finalità

L'associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- In particolare, l'Associazione si impegna a svolgere le seguenti attività:
- beneficenza alle popolazioni dei paesi sottosviluppati;
 - beneficenza alle popolazioni colpite da calamità naturali o da guerre.
 - tutela dell'ambiente mediante il potenziamento della raccolta differenziata.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'organizzazione di volontariato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti. L'organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezioni di quelle direttamente connesse.

Art. 4 -Aderenti all' organizzazione

- 4.1 -Sono aderenti dell'organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato".

Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e le nomine degli organi effettivi dell'organizzazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione.

4.2 - Il numero degli aderenti è illimitato.

4.3 - Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.

4.4 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti.

4.4.1- Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione.

4.4.2 - L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandole l'iscrizione nel registro degli aderenti dell'organizzazione.

4.4.3 -Gli aderenti cessano di partecipare all'organizzazione:

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare la prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statuari;
- per persistente violazione degli obblighi statuari.

4.4.4 - L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 5 -Diritti e doveri degli aderenti

5.1 - Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

5.2 -Gli aderenti hanno il diritto:

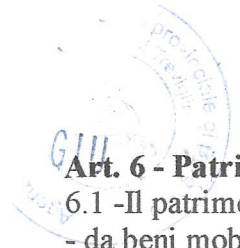
- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.3 -Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente accordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.



Art. 6 - Patrimonio - Entrate

6.1 - Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze in bilancio di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio;

6.2 - Le entrate dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese dell'organizzazione;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
- rimborsi derivati da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

6.2.1 - I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

6.3 - Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e di un altro componente del Consiglio direttivo, secondo la deliberazione specifica.

Art. 7 - Organi Sociali dell'organizzazione

7.1 - Organi dell'organizzazione sono:

- l'assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 8 - Assemblea degli aderenti

8.1 - L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione;

8.2 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'organizzazione;

8.3 - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'organizzazione.

8.4 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

8.5 - L'assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte del Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

- fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell'organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

Di ogni assemblea deve essere redatto un verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

8.6 - L'assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione.

8.7 - L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia di quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

8.8 - In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.9 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione, sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 13.

8.10 - Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

8.11 - Le assemblee sono aperte a chiunque voglia parteciparvi. Il presidente potrà dare diritto di intervento al partecipante, che non potrà però avere diritto di voto.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

9.1 - Il consiglio Direttivo è delegato dall'assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

9.2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge fra i suoi componenti il Presidente e Vice Presidente.

9.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consuntivo.

9.4 - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

9.5 - Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo all'inizio dell'anno successivo all'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;

10, 2022

- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità consentite dal bilancio;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipare a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio;
- nominare all'occorrenza secondo le dimensioni assunte dall'organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.
- delegare al Presidente l'ordinaria amministrazione.

Art. 10 - Presidente

10.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti.

10.2 - Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizi;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciando liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 11 - Gratuità delle cariche

11.1 - Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione.

11.2 - Le cariche hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

11.3 - Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione, nel corso del triennio, cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

Art. 12 - Bilancio

12.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i primi mesi dell'anno.

12.2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le Spese per capitoli e voci analitiche.

12.3 - Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

12.4 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Art. 13 - Modifiche allo Statuto - Scioglimento dell'Organizzazione

13.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all' Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall' Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.2 - Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall' Assemblea dei soci convocati con specifico ordine del giorno. In caso di estinzione e scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale" a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 14 - Norme di rinvio

14.1 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al d.lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Art. 15 - Norme di funzionamento

15.1 -Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale

Fachile Maria Bruletti
Odella L. nny
Efran Bruletti
Alberto Maricetti

Stefano Moretti
Angelo Terezi
Enrico Paparoncelli



10 1 GIU. 2022